



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 1386/2021 R.G.V.G.

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile;

letta la proposta di accordo di composizione della crisi formulata da Colasuonno Nicola e depositata il 30 giugno 2021;

letta la allegata relazione ex art. 9, l.3/2012, dell'avv. Cecilia Lorusso, nominato quale professionista con i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi con provvedimento del Presidente del Tribunale del 5 marzo 20219, da cui risulta che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della legge n.3/2012, e che contiene un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dall'istante, nonché sulla fattibilità del piano,

considerato che, in tema di procedura da sovraindebitamento, nel caso di debiti tributari, la legittimazione a prestare il consenso alla proposta, previsto dall'art. 11 della L. 27 gennaio 2012 n. 3, spetta unicamente agli enti impositori, titolari del diritto di credito (ai quali va dunque comunicata a tal fine la proposta e il presente decreto), atteso che solo costoro possono contestare l'eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano, mentre il concessionario è titolare solo del credito per spese di riscossione ed aggio, e solo limitatamente a tale credito (ragion per cui a tale riguardo va comunicata la proposta e il presente decreto) è legittimato ad esprimere il voto (cfr. Tribunale Bologna Sez. fall., Decr., 27-04-2018, in *Pluris/Cedam*, 2018);

P.Q.M.

Letti gli artt. 10, 11 e 12 della legge n.3/2012

1. Fissa l'udienza del 28 ottobre 2021, dinanzi a sé;

2. ordina

a cura dell'OCC avv. Cecilia Lorusso (con onere di documentare l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione ex art. 12, comma 1, della legge n.3/2012), **la comunicazione**, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1 (ossia prima dei dieci giorni anteriori alla detta udienza del **28 ottobre 2021**), **ai creditori** (anche secondo quanto detto nella motivazione della presente sentenza a proposito degli enti impositori) presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto;



3. avverte:

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

che i creditori dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza del **28 ottobre 2021**. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui sia stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori aventi diritto al voto rappresentanti almeno il 60% dei crediti;

che, ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. provvederà a trasmettere – nei termini che saranno fissati dal Giudice alla udienza del **28 ottobre 2021** - a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

4. stabilisce che la proposta e il presente decreto siano pubblicati presso il sito istituzionale del Tribunale di Trani, a cura della cancelleria;

5. Manda alla cancelleria per la pubblicazione di cui al capo n.4 del presente dispositivo e per la comunicazione del presente decreto: a) all'istante; b) all'Organismo di Composizione della Crisi avv. Cecilia Lorusso.

Trani, 6 luglio 2021

Il Giudice designato

Alberto Binetti

